

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015
664/2015/R/IDR

APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO
REGOLATORIO MTI – 2

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la comunicazione della Commissione Europea COM(2014)177;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-bis;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva 98/83/CE (di seguito: d.lgs. 31/01) e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.P.R. 116/11), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l’articolo 7;
- il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;
- il testo di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, come approvato definitivamente dalla Camera in data 22 dicembre 2015 (di seguito: Collegato Ambientale), e in particolare gli articoli 58, 60 e 61;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2015;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;

- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 299/2014/R/IDR, del 19 giugno 2014, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: deliberazione 299/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la promozione dell’efficienza della produzione del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 374/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, del 30 ottobre 2014, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo tariffario idrico (MTI)” (di seguito: documento per la consultazione 539/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 620/2014/R/IDR, del 11 dicembre 2014, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali” (di seguito: deliberazione 620/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015” (di seguito: deliberazione 662/2014/R/IDR);

- il documento per la consultazione 665/2014/R/IDR, del 23 dicembre 2014, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 665/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, con riunione del procedimento di cui alla deliberazione 374/2014/R/IDR e individuazione di un termine unico per la conclusione del procedimento” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici”;
- il documento per la consultazione 230/2015/R/IDR, del 15 maggio 2015, recante “Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e linee d'intervento” (di seguito: documento per la consultazione 230/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 273/2015/R/IDR, del 4 giugno 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: documento per la consultazione 273/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, del 4 giugno 2015, recante “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 274/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, del 23 luglio 2015, recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Individuazione e perimetrazione degli oggetti si separazione contabile del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 379/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, del 30 luglio 2015, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 515/2015/R/IDR, del 29 ottobre 2015, recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: documento per la consultazione 515/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, del 12 novembre 2015, recante “Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato - Contenuti minimi essenziali” (di seguito: documento per la consultazione 542/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 560/2015/R/IDR, del 20 novembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato

ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 560/2015/R/IDR);

- il documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, del 26 novembre 2015, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione 667/2015/A, del 28 dicembre 2015, recante “Disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato “Cassa per i servizi energetici e ambientali” (Csea)”.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 9, che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l’ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all’eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- nella comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”, la Commissione

rileva che “l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (...). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (...)”. Nella relazione si spiega che “se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali”, evidenziando poi che “l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti”;

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- nella comunicazione COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce”, la Commissione Europea - riconoscendo che “per garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica” - esorta gli Stati membri, ad “adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili”, chiarendo, altresì che “la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione

già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191” (lettera e);

- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio;
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale di cui al precedente alinea, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il

soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, introducendo per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 662/R/2014/IDR - adottata successivamente al documento per la consultazione 539/2014/R/IDR - l'Autorità ha disposto di dar seguito all'individuazione dei costi ambientali e della risorsa (*ERC*), avviata con la deliberazione 643/2013/R/IDR, e ne ha previsto l'esplicitazione, per l'anno 2015, nel vincolo ai ricavi del gestore, individuando un primo insieme di oneri da

ricomprensione nella componente *ERC*, quali taluni oneri locali e altri costi operativi per la parte in cui le medesime voci siano destinate “all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa”;

- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all’integrazione e all’aggiornamento del vigente sistema di regole;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l’Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all’impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di temperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l’approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell’ambito della regolazione generalmente applicabile e per le quali sono in fase di definizione da parte dell’Autorità misure urgenti e programmate di perequazione (v. documento per la consultazione 230/2015/R/IDR), garantendo, da un lato, la sostenibilità dei corrispettivi applicati all’utenza e, dall’altro, le condizioni di efficienza per indurre l’equilibrio economico-finanziario degli operatori;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l’Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico;
- per quanto di interesse in questa sede, rilevano poi taluni temi sottoposti a consultazione, ovvero su cui l’Autorità ha adottato recenti provvedimenti di regolazione, in materia di:
 - qualità contrattuale del servizio idrico integrato (v. i documenti per la consultazione 665/2014/R/IDR, 273/2015/R/IDR e 560/2015/R/IDR e la deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi;
 - convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato (v. i documenti per la consultazione 274/2015/R/IDR e 542/2015/R/IDR, nonché la deliberazione 656/2015/R/IDR), con specifico riguardo agli strumenti per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni e all’aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base degli

atti di programmazione richiesti dall'Autorità ai fini dell'approvazione della predisposizione tariffaria;

- *unbundling* contabile (v. documenti per la consultazione 379/2015/R/IDR e 515/2015/R/IDR), con particolare riferimento alle “definizioni” che identificano il perimetro del servizio idrico integrato e alla progressiva introduzione di criteri di attribuzione dei costi operativi e delle immobilizzazioni alle singole attività e comparti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità ha, inoltre, proceduto con le istruttorie per la verifica delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2014 e 2015, adottando conseguentemente delibere di approvazione con riferimento a:
 - gestioni per le quali i soggetti competenti hanno proposto il relativo schema regolatorio (composto da Programma degli Interventi, Piano economico-finanziario e convenzione di gestione), e per le quali l’Autorità ha verificato puntualmente la coerenza tra gli obiettivi specifici dai medesimi fissati, gli interventi programmati per il periodo 2014-2017 e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultante dall’applicazione delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - gestioni per le quali è stata disposta l’invarianza dei corrispettivi, escludendo le stesse dall’aggiornamento tariffario prevalentemente per fatturazione alle utenze domestiche di un consumo minimo impegnato, per mancata adozione della Carta dei servizi entro i termini stabiliti, ovvero per non aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle indicazioni date in tal senso dal soggetto competente;
 - gestioni per le quali, non avendo le medesime inviato - in tutto o in parte - i dati, gli atti e le informazioni richiesti ai fini tariffari, le tariffe sono state determinate d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;
- dalle risultanze dell’analisi degli specifici schemi regolatori approvati per le annualità 2014 e 2015 sono emersi due principali elementi: *i*) una ridotta valorizzazione della *Regulatory Asset Base* (RAB) rispetto alle possibili esigenze di investimento in infrastrutture idriche, *ii*) una estrema eterogeneità nei valori dei costi operativi, che appare solo parzialmente spiegabile attraverso le specificità geomorfologiche dei territori serviti o con riferimento ai modelli gestionali adottati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta ai documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR sono pervenuti rispettivamente 28 e 27 contributi, da parte di Enti di governo dell’ambito, gestori e loro raggruppamenti, associazioni (in rappresentanza di Enti di governo dell’ambito e di imprese), soggetti istituzionali e consulenti;

- le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione dell'impostazione generale dell'Autorità, pur proponendo spunti di approfondimento e illustrando potenziali criticità;
- dalle osservazioni ricevute sono emerse numerose proposte valutate nell'ambito della definizione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, tra le quali:
 - con riferimento alle *cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario*:
 - nell'ipotesi di esclusione per mancata applicazione delle norme vigenti sugli affidamenti, la previsione di meccanismi di salvaguardia nei casi di avvio delle procedure di affidamento;
 - nell'ipotesi di esclusione per mancata ottemperanza agli obblighi di controllo della qualità dell'acqua erogata, la semplificazione delle richieste degli atti da produrre all'Autorità;
 - con riferimento alla *matrice di schemi regolatori*:
 - una riduzione del valore del rapporto, ω , tra il fabbisogno di investimenti ed il valore delle infrastrutture esistenti che, in sede di consultazione, si è proposto di mantenere pari a 0,5, nonché un riproporzionamento di detto parametro in funzione degli anni residui di affidamento, al fine di promuovere una maggiore continuità, rispetto al biennio precedente, nella selezione - da parte dei soggetti competenti - dello specifico schema regolatorio applicabile alle singole gestioni, con conseguente stabilità dei relativi flussi di cassa;
 - un approfondimento nella ponderazione del parametro *Opex pro capite medio (OPM)*, considerato che vari aspetti possono comportare una differenziazione rilevante degli *Opex* tra i diversi gestori, quali l'assetto impiantistico che il gestore ha in carico, le differenti condizioni climatiche, la dispersione territoriale delle utenze, l'incidenza della popolazione fluttuante;
 - con riferimento al *moltiplicatore tariffario* e alla struttura del *vincolo ai ricavi del gestore*:
 - la previsione di non ricomprendere tra le componenti del *VRG*, assoggettate all'applicazione del limite alla crescita del moltiplicatore, la voce riferita ai conguagli (che risente, in particolare, degli effetti derivanti dalla contrazione dei volumi erogati all'utenza e del ritardo nelle approvazioni delle tariffe rispetto all'anno di competenza) riconoscendo sugli stessi l'onere finanziario;
 - con riferimento alla valorizzazione dei *costi delle immobilizzazioni*:
 - generalizzare la possibilità, già prevista dall'Autorità nella deliberazione 459/2013/R/IDR, di ricorrere all'ammortamento finanziario laddove ciò fosse previsto nelle convenzioni o comunque laddove lo stesso sia stato utilizzato come strumento primario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di finanziamenti in *project finance* sottoscritti;
 - con specifico riguardo all'individuazione degli oneri finanziari, ridefinire il valore di alcuni parametri posti in consultazione al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi riconducibili al reperimento dei

finanziamenti, nonché quantificare il valore del parametro *Water Utility Risk Premium (WRP)* a partire dal valore del *Country Risk Premium* (come definito nell'ambito della regolazione recentemente sviluppata per i settori energetici e posto pari all'1%) e aggiungendovi il premio per gli ulteriori rischi connessi alla dimensione media generalmente ridotta degli operatori del settore idrico in Italia e per i rischi legati ai vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti e destinati ad operare sui soci di natura pubblica;

- a fronte del contenimento degli oneri finanziari e fiscali standardizzati prospettato in sede di consultazione, al fine di favorire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari, prevedere un rafforzamento della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNI^{new}) mediante l'innalzamento del valore massimo dell'intervallo proposto per il parametro ψ che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni (*Capex*);
- con riferimento alla valorizzazione dei *costi operativi*:
 - rivedere il meccanismo di efficientamento prospettato in relazione ai costi per l'approvvigionamento di acqua di terzi, che sembra non tener conto delle possibili variazioni tariffarie risultanti dalle predisposizioni tariffarie dei gestori all'ingrosso;
 - per quanto attiene l'istanza del soggetto competente prevista per il riconoscimento tariffario di oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti in precedenza (Op^{new}), prevedere tra i relativi presupposti - oltre alla presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale e a rilevanti miglioramenti qualitativi, fra cui l'introduzione, da parte dell'Ente di governo dell'Ambito, di livelli qualitativi più elevati rispetto agli standard minimi previsti dall'Autorità in materia di qualità contrattuale del servizio - anche le casistiche di: *i*) ampliamenti di impianti esistenti, gestione di nuovi impianti o di ulteriori tratti di rete all'interno del medesimo perimetro territoriale; *ii*) integrazione verticale, ossia acquisizione della gestione di nuovi servizi ai fini del conseguimento della gestione integrata dei servizi idrici;
- con riferimento alle misure volte a promuovere la *sostenibilità finanziaria efficiente* delle gestioni:
 - prevedere misure che assicurino la copertura economica e finanziaria dei costi della morosità (non garantita dal meccanismo posto in consultazione), pur introducendo regole volte ad incentivare una gestione efficiente del credito;
 - nell'ambito dei criteri per la quantificazione del valore residuo, tenere conto di tutte le immobilizzazioni, anche in corso, realizzate fino alla data di termine dell'affidamento che non abbiano ancora trovato riconoscimento in tariffa, ma che sarebbero state ammesse al

- riconoscimento tariffario in anni successivi (conguagli, immobilizzazioni in corso non in tariffa, ammortamenti finanziari, ecc.);
- con riferimento ai *corrispettivi applicati all'utenza finale*:
 - prevedere che l'introduzione della prospettata tariffa trinomina di collettamento e depurazione per le utenze industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura (che, in sede di consultazione, si è proposto di distinguere in: quota fissa a copertura dei costi fissi; quota fissa di capacità legata alla capacità di depurazione impegnata; quota variabile proporzionale al volume annuo scaricato) sia oggetto di approfondimento in uno specifico tavolo di confronto tra Autorità e operatori del servizio, anche tenendo conto della stretta connessione con la tematica dell'*unbundling* contabile, in via di definizione;
 - con riferimento alla *promozione delle aggregazioni* tra gestori:
 - prevedere meccanismi di contenimento degli effetti conseguenti a decisioni di determinazioni tariffarie d'ufficio già adottate dall'Autorità, nei casi in cui le gestioni interessate dai richiamati provvedimenti risultino coinvolte in processi di fusione/acquisizione;
 - introdurre un meccanismo finalizzato al riconoscimento tariffario di un incremento dei costi di struttura in particolare legato all'assestamento dei sistemi informatici (quantificabile in un 10%) nei cinque anni successivi alla fusione/acquisizione;
 - con riferimento alla *promozione della qualità tecnica e contrattuale* del servizio:
 - l'esplicitazione dei meccanismi tariffari a copertura dei costi per il rispetto degli standard nazionali obbligatori, valutando la possibilità di assicurare il riconoscimento tariffario degli oneri aggiuntivi legati al miglioramento della qualità contrattuale, senza che gli stessi siano rilevanti ai fini della selezione degli schemi della matrice di schemi regolatori che si caratterizzano per la presenza di rilevanti variazioni negli obiettivi o nel perimetro di attività del gestore;
 - l'introduzione di sistemi di incentivazione alla qualità del servizio, fondati su logiche di tipo perequativo, da adottare nelle fasi iniziali di applicazione della disciplina della qualità e che consenta di premiare i gestori che, rispetto ad alcuni standard selezionati, risultino più efficienti dei valori medi nazionali; in particolare, si propone un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare a un Fondo qualità istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali");

- con riferimento alla *promozione degli investimenti*:
 - l'introduzione di una apposita componente tariffaria (non assoggettata al limite di prezzo annuale) a copertura dei costi operativi derivanti dall'effettuazione di investimenti crescenti rispetto al valore dell'infrastruttura gestita;
- con riferimento agli *aspetti procedurali*:
 - lo snellimento delle procedure di approvazione delle tariffe, mantenendo - e rafforzando - l'istituto dell'istanza del gestore in caso di inerzia del soggetto competente e prevedendo meccanismi di semplificazione per le procedure di approvazione *infra* periodo;
 - consentire l'applicazione dal 1° gennaio 2016 delle tariffe calcolate sulla base dei moltiplicatori tariffari contenuti nei Piani Economico-Finanziari già approvati nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie, nelle more della definizione da parte dei soggetti competenti delle predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per il primo periodo regolatorio 2012-2015, si rimanda anche alla parte motiva, relativa a ciascun profilo, delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR, nonché dei documenti per la consultazione relativi a tali deliberazioni.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed opportuno garantire la necessaria stabilità e coerenza del quadro regolatorio, integrando e sviluppando la regolazione asimmetrica e innovativa definita per il biennio 2014-2015 sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- occorra rafforzare l'approccio selettivo per obiettivi ed interventi richiesto ai soggetti competenti e, al contempo - in considerazione della rilevante entità della spesa per investimenti necessaria a superare le carenze infrastrutturali e a mantenere in efficienza la rete - accrescere l'efficacia nel ricorso al sistema dei finanziamenti, nonché le misure di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi programmati;
- sia opportuno favorire - per quanto di competenza - il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge in ordine alla razionalizzazione della platea di operatori, sostenendo i processi di aggregazione tra gli stessi per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di qualità del servizio agli utenti;
- sia, altresì, necessario - in presenza delle riscontrate situazioni gestionali estremamente eterogenee tra le diverse aree del Paese, con rilevanti effetti in termini di sostenibilità economica e sociale delle tariffe - introdurre misure

specifiche valutate a partire dalle componenti relative ai costi operativi, rafforzando quelle tese a promuovere l'efficienza della gestione.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, sia opportuno confermare l'impostazione generale che ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio, con particolare riferimento a: *i)* la responsabilizzazione e la coerenza delle decisioni assunte a livello decentrato, *ii)* la struttura del vincolo ai ricavi della gestione, *iii)* la presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, fermo il principio di copertura dei costi efficienti di investimento e di esercizio, *iv)* le misure di sostegno alla spesa per investimenti, al ricorrere di determinate casistiche, *v)* la valorizzazione di componenti di costo relative a immobilizzazioni di terzi o realizzate con contributi pubblici;
- sia necessario introdurre alcuni elementi di novità principalmente finalizzati a: *i)* tener conto di un *framework* nazionale più articolato derivante dalla maggiore complessità delle scelte demandate a livello decentrato (in ordine ai processi di aggregazione delle gestioni e alla eventuale richiesta di misure perequative volte all'equilibrio economico-finanziario delle stesse); *ii)* incentivare, oltre agli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, la razionalizzazione delle gestioni e l'introduzione di miglioramenti qualitativi, prevedendo un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori (*sharing*, indicato con *X*) da applicare al limite di prezzo in funzione di condizionalità riferite alla componente dei costi operativi e posto pari a 0,5% (valore individuato - nell'ambito del *range* di valori posto in consultazione - in ragione della necessità, da un lato, di contenere l'impatto delle variazioni tariffarie sull'utenza e, dall'altro, di favorire la razionalizzazione degli oneri sostenuti dalla gestione nel rispetto del principio di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento);
- le regole tariffarie applicabili per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 debbano essere ricondotte ai seguenti sistemi:
 - la *matrice di schemi regolatori* nell'ambito della quale ciascun soggetto competente - in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio - seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione: *i)* del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; *ii)* dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati; *iii)* dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore *Opex pro capite medio (OPM)* stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;
 - lo *schema regolatorio virtuale*, che trova applicazione nei casi in cui

l'Ente di governo dell'ambito - in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio - non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Lo schema regolatorio virtuale si caratterizza per i medesimi criteri tariffari rinvenibili nella matrice di schemi regolatori, ma tiene conto della necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;

- le *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, destinate ad avere riflessi: *i)* sulla predisposizione tariffaria proposta per la gestione in questione, e in particolare sulla valorizzazione delle singole componenti del *VRG* (imponendo misure tese alla razionalizzazione dei costi di gestione); *ii)* sui corrispettivi applicati agli utenti del relativo ambito tariffario. Le citate condizioni verranno puntualmente declinate (tramite specifiche deliberazioni) per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori;
- sia necessario individuare espressamente, all'interno della nuova metodologia tariffaria, le *“direttrici”* della medesima che, in base alle prescrizioni della Corte costituzionale, devono trovare applicazione sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale al fine di *“salvaguarda[re] l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali”* (v. sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2015);
- per quanto attiene alla durata del periodo regolatorio sia opportuno prevedere:
 - una durata quadriennale per la valorizzazione del moltiplicatore tariffario e delle componenti di costo riconosciute, salvo i previsti aggiornamenti (sia con riferimento alla matrice di schemi regolatori che allo schema regolatorio virtuale);
 - un aggiornamento a cadenza biennale del valore della RAB e delle componenti di costo operativo qualificate aggiornabili e che trovano poi copertura nei valori ammessi a conguaglio, nonché degli adeguamenti riconducibili ai volumi;
 - un aggiornamento a cadenza biennale per le eventuali modifiche relative al calcolo delle componenti degli oneri finanziari e fiscali, qualora si verificano significativi scostamenti;
 - una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario;
 - una durata dipendente dalle condizioni riscontrate nei singoli casi, per le situazioni in cui viene valutata ammissibile la perequazione;

- con riferimento alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario sia opportuno aggiungere a quelle già previste per il primo periodo regolatorio, ulteriori casistiche, disponendo che siano esclusi anche:
 - tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente;
 - le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento anche alla componente UI1, introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012;
- al fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti - in continuità con l'impostazione assunta nel primo periodo regolatorio volta ad escludere la remunerazione del capitale investito - sia necessario mantenere il riconoscimento dei soli oneri finanziari e fiscali standardizzati; inoltre, in presenza di un mutato quadro macroeconomico, si ritiene altresì opportuno superare il BTP_{10} quale tasso di riferimento *risk free* nominale, per introdurre un riferimento *risk free* reale valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno AA (r_f^{real}), adeguato attraverso il *Water Utility Risk Premium* (*WRP*) riconducibile ai seguenti fattori di rischio: *i*) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; *ii*) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; *iii*) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti; in considerazione delle rilevanti specificità settoriali e delle ulteriori informazioni acquisite a seguito delle consultazioni effettuate in relazione ai punti precedenti, sia opportuno porre il parametro *WRP* pari a 1,5%, valore superiore alla soglia massima (pari a 1,3%) dell'intervallo posto in consultazione;
- in ragione della normativa e delle specificità settoriali denotate dalla definizione - richiamata al precedente alinea - della variabile *WRP*, sia necessario confermare una valorizzazione del parametro *ERP* al 4% e del parametro β a 0,8, corrispondenti ai valori posti in consultazione;
- sia opportuno trasferire immediatamente agli utenti i vantaggi economici derivanti da un mercato del credito su cui, dalle ultime rilevazioni, sono state riscontrate condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, prevedendo per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il

cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro K_d) un valore di 2,8%, inferiore a quello posto in consultazione (pari al 3%);

- tenuto conto delle proposte ricevute e orientate a favorire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari, contenendo i relativi oneri di indebitamento, ai fini della determinazione della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNI^{new}), sia opportuno porre pari a 0,8 (anziché a 0,6) il valore massimo dell'intervallo proposto per il parametro ψ , che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni;
- per quanto concerne la definizione dei costi operativi, sia opportuno:
 - mantenere la distinzione tra costi operativi endogeni (prevedendo il blocco della relativa soglia massima, salvo la possibilità di richiedere costi più elevati in ragione dell'implementazione della nuove regolazione introdotta dall'Autorità in materia di qualità contrattuale) e costi operativi aggiornabili, e ciò al fine di contemperare l'esigenza di incentivare l'adozione delle azioni necessarie al contenimento degli oneri gestionali con quella di tener conto delle rappresentate rigidità di alcune voci di costo anche in un arco temporale quadriennale;
 - introdurre - pur tenendo conto delle possibili variazioni tariffarie risultanti dalle predisposizioni tariffarie dei gestori all'ingrosso - una regolazione di tipo *Rolling Cap* anche sul costo dell'approvvigionamento di acqua di terzi, prevedendo un fattore di ripartizione degli oneri derivanti dalla variazione dei pertinenti moltiplicatori tariffari, al fine di rafforzare l'incentivo all'adozione di misure per razionalizzazione della quantità di risorsa acquistata da terzi tese, in particolare, al contenimento del fenomeno delle dispersioni di rete;
 - prevedere - qualora si fosse in presenza di un processo di integrazione gestionale, ovvero di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati - la possibilità di riconoscimento dei connessi oneri aggiuntivi, previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito, che risulti in possesso di un adeguato set di dati (non ricorrendo dunque i presupposti per l'applicazione dello "schema regolatorio virtuale");
- con riferimento ai costi ambientali e della risorsa sia opportuno ampliare la tipologia di oneri (attualmente allocati in altre voci di costo riconosciute in tariffa) da poter ricomprendere nella componente *ERC* nel rispetto delle linee guida introdotte in materia dal MATTM, confermando in particolare l'inclusione in detta componente degli oneri locali rappresentati dai canoni di derivazione e sottensione idrica e dai contributi alle Comunità Montane, laddove ricondotti poi a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico, e prevedendo la graduale valorizzazione di alcuni costi operativi afferenti all'attività di depurazione, alla riduzione delle perdite di rete ed alla potabilizzazione;
- occorra prevedere misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni che includano:
 - il trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel vincolo ai ricavi

del gestore, nonché un meccanismo di riconoscimento *ex post* dei premi/penalità relativamente al miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale e con riguardo al quale appare opportuno - al fine di migliorare le performance nelle prestazioni erogate - escludere la somma algebrica delle richiamate componenti dall'applicazione del vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario;

- i criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla morosità degli utenti, considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale e incentivando al contempo l'adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito; tenuto conto delle recenti disposizioni in ordine alla morosità introdotte con il c.d. Collegato Ambientale, appare opportuno ammettere a riconoscimento tariffario l'80% (in luogo del 60%-70% posto in consultazione) dei costi di morosità effettivamente sostenuti dai gestori;
- i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- sia opportuno esplicitare taluni *meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità* contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare a un Fondo qualità istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) che, in sede di prima attivazione, promuove il miglioramento della qualità contrattuale;
- occorra continuare il percorso di riordino della struttura dei corrispettivi applicati all'utenza finale - rafforzando i segnali di efficacia anche in termini di conservazione della risorsa e tutela dell'ambiente, tenendo conto della sostenibilità sociale e economica delle articolazioni tariffarie medesime - attraverso la previsione della possibilità di modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione degli Enti di governo dell'ambito e nel rispetto delle regole stabilite dall'Autorità;
- sia necessario demandare ad un successivo provvedimento - in attuazione del principio "*polluter pays principle*"- la definizione della nuova struttura dei corrispettivi di collettamento e depurazione da applicare all'utenza industriale che recapita i propri reflui in pubblica fognatura, tenuto conto degli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR, nonché delle necessità di approfondimenti in materia evidenziate nei contributi ricevuti;
- ai fini della richiamata verifica di coerenza tra le criticità rilevate sul territorio dai soggetti competenti e la quantificazione del fabbisogno di investimenti previsto per il superamento delle stesse, nonché dell'efficacia ed efficienza delle soluzioni prospettate, in attesa degli esiti dell'indagine avviata con la deliberazione 595/2015/R/IDR, sia opportuno procedere a una ulteriore fase di riordino delle modalità di redazione dell'aggiornamento del Programma degli Interventi volta a fornire una più dettagliata rappresentazione della relazione tra necessità infrastrutturali riscontrate e soluzioni programmate.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno confermare anche nell'ambito del MTI-2 un meccanismo - già adottato per il primo periodo regolatorio - che, in ordine alla funzione di predisposizione tariffaria, consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti locali coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui i soggetti competenti non ottemperino ai relativi obblighi nei termini stabiliti dall'Autorità, il gestore possa presentare al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti i dati e i documenti richiesti dalla presente deliberazione, nonché i loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità; e che l'Autorità, ricevuta la comunicazione, diffidi l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità ai fini della valutazione e dell'approvazione entro i successivi 90 giorni;
- sia opportuno prevedere, al fine di favorire i processi di aggregazione e razionalizzazione delle gestioni, che, laddove a seguito di accorpamento, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, sia trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito, trovando in tal caso applicazione quanto esposto al precedente alinea;
- sia necessario disporre con successivi provvedimenti l'adozione delle misure previste dal testo del c.d. Collegato Ambientale, come approvato definitivamente dalla Camera in data 22 dicembre 2015, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato e in tema di morosità, nelle more dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia;
- sia altresì opportuno prevedere che laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite annuale al moltiplicatore tariffario previsto dal presente provvedimento, l'Autorità valuti e approvi l'apposita istanza presentata, conducendo una specifica istruttoria volta a verificare in particolare la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura sulla base dei criteri e degli indicatori che verranno definiti con successivo provvedimento;
- sia opportuno prevedere che, con riferimento all'insieme delle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012-2015 da parte dell'Autorità, siano portate a compimento le istruttorie volte ad accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei richiamati documenti per la consultazione

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) Acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l'adduzione, anche a usi multipli, la potabilizzazione, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misura;
 - b) Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la fognatura bianca, la relativa misura; ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
 - c) Depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali.
- 1.2 Il presente provvedimento si applica integralmente ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, e operino sul territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.
- 1.3 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, trovano applicazione le "direttrici" della metodologia tariffaria statale, come individuate all'Articolo 4 del presente provvedimento.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- 2.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:
- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
 - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione e dei costi operativi aggiornabili (afferenti l'energia elettrica, le

- forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e le altre componenti di costo);
- c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
 - d) costi ambientali e della risorsa;
 - e) conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti.
- 2.2 La determinazione delle componenti di costo di cui al precedente comma 2.1 e l'aggiornamento delle tariffe applicate sono effettuati in conformità all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Definizione del moltiplicatore tariffario e determinazione dei corrispettivi all'utenza

- 3.1 Il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di ciascun anno a del secondo periodo regolatorio, determinato ai sensi dell'Articolo 6 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all'anno 2015, dei volumi relativi all'anno $(a-2)$, tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.
- 3.2 Per ciascun anno a , è definito il limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , di cui al richiamato Articolo 6 dell'Allegato A, tenendo conto del tasso di inflazione atteso, di un fattore K quale limite di prezzo, di un fattore di ripartizione o *sharing* (X), di parametri che differenziano l'incidenza di predetti fattori, nell'ambito dei diversi Schemi della matrice di schemi regolatori descritta all'Articolo 9 dell'Allegato A.
- 3.3 I corrispettivi all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di cui al precedente comma 3.1 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2015. Tale struttura tariffaria può essere variata seguendo le modalità e nei limiti indicati al Titolo 9 dell'Allegato A, ad invarianza di gettito tariffario.
- 3.4 Laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 3.2, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.1, 7.2 e 7.3.
- 3.5 Ai fini dell'approvazione dell'istanza di cui al precedente comma 3.4, l'Autorità conduce una specifica istruttoria volta ad accertare, in particolare, la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura sulla base dei criteri e degli indicatori che verranno definiti nell'ambito delle disposizioni per la regolazione della misura del servizio idrico integrato.

Articolo 4

Diretrici della metodologia tariffaria statale

- 4.1 Le “*diretrici*” della metodologia tariffaria statale, da applicare sull’intero territorio nazionale, sono individuate, a tutela dell’utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:
- a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte al precedente Articolo 2, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) di cui all’Articolo 8 dell’*Allegato A*;
 - b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 3;
 - c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell’*Allegato A*.

Articolo 5

Regolazione tariffaria applicabile

- 5.1 Sulla base delle decisioni assunte dagli Enti di governo dell’ambito, o degli altri soggetti competenti, in tema di integrazione delle gestioni, ovvero di richiesta di accesso alle misure perequative nei casi e secondo le modalità definite dall’Autorità, la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio è riconducibile ai seguenti sistemi:
- a) la matrice di schemi regolatori di cui all’Articolo 9 dell’*Allegato A*, che trova applicazione nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente sia in possesso dei dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio;
 - b) lo schema regolatorio virtuale di cui all’Articolo 10 dell’*Allegato A*, che trova applicazione nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente - in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate, nel primo periodo regolatorio, da determinazioni tariffarie d’ufficio - non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d’ambito;
 - c) le condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che verranno declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento da parte dell’Autorità delle istanze di accesso alla perequazione; le medesime avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori di cui alla precedente lettera a).

Articolo 6

Definizione dello specifico schema regolatorio

- 6.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'Allegato A alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.
- 6.2 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:
- a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
 - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
- 6.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore ad obiettivi specifici, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 e dall'Articolo 10 dell'Allegato A.

Articolo 7

Procedura di approvazione

- 7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 7.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (*a-2*).
- 7.3 Entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;
 - b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
 - c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 6, inviando:
 - i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (*9*) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

- iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.
- 7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.
- 7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.
- 7.7 Laddove a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 7.6.
- 7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:
- a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
 - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
 - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

- 7.9 Nel caso di gestioni interessate da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme vigenti, le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d'ufficio, dovranno essere accantonate, presso i soggetti competenti, a sostegno del processo di convergenza gestionale e tariffaria.
- 7.10 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2016 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito.

Articolo 8

Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

- 8.1 Entro il 31 marzo 2018, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
- a) sulla base dei dati aggiornati ai sensi del comma 7.2, determina, con proprio atto deliberativo di approvazione, l'aggiornamento delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
 - b) contestualmente, determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario per le singole annualità del biennio 2018-2019;
 - c) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
 - i. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB per il biennio 2018-2019;
 - ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iii. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ);
 - iv. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari richiesti.
- 8.2 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, approva la proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente comma 8.1.

- 8.3 Ove il termine di cui al precedente comma 8.1 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o ad altro soggetto competente istanza di aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 8.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 8.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.
- 8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2016-2019, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.3, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.1.
- 8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5 l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.

Articolo 9

Applicazione dei corrispettivi all'utenza

- 9.1 A decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio di cui all'Articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:
- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
 - b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 7.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 3.4;
 - c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2016, per il valore \mathcal{G}^{2016} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2017,

2018 e 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate rispettivamente per i valori \mathcal{G}^{2017} , \mathcal{G}^{2018} e \mathcal{G}^{2019} approvati dall'Autorità medesima.

- 9.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

Articolo 10

Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario

- 10.1 Ove non interessati da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme in vigore, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/06, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità.
- 10.2 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
- 10.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 10.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
- 10.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
- 10.5 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, nonché dal comma 7.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e 2018-2019) o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non hanno adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della

normativa applicabile, fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.

- 10.6 Sono, inoltre, esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori che non forniscono l'attestazione di essersi dotati - alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e ai successivi aggiornamenti per gli anni 2018-2019) - delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo ai sensi del d.lgs. 31/01 e dell'effettiva applicazione delle richiamate procedure, nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia.
- 10.7 Sono, infine, esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento anche alla UII introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012.
- 10.8 Le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui al presente articolo, ad eccezione di quella prevista dal comma 10.1, hanno un'efficacia biennale; la causa di esclusione di cui al richiamato comma 10.1 opera per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario.
- 10.9 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 7.8 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.

Articolo 11

Disposizioni a completamento della disciplina tariffaria

- 11.1 Ai sensi del Titolo 7 dell'Allegato A, sono introdotte misure volte a promuovere la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, tra cui i criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla morosità degli utenti, nonché i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente.
- 11.2 Ai sensi del Titolo 8 dell'Allegato A, è istituita la nuova disciplina sul miglioramento della qualità che, attraverso meccanismi di premi/penalità, promuove la crescita dei livelli di qualità contrattuale del servizio.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 12.1 Con riferimento alle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012-2015 da parte dell'Autorità, l'Autorità completa le istruttorie volte ad accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura, nel rispetto dei criteri di cui al Titolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR.
- 12.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni